



Federazione Italiana Giuoco Calcio

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°210 del 20/12/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

32) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO FIORINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL ALL'EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 33, COMMA 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefani per la parte requirente; letti gli atti di indagine avente per oggetto "presunta attività di prestanome svolta da parte del tecnico Marcello Simonetti, allenatore di base, tesserato per la società Casterverde Calcio ARL, a favore della predetta società, privo di abilitazione tecnica". Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata alle parti; l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Sezione del Lazio, con nota inviata alla Procura Federale il 23 gennaio 2019, segnalava la condotta del tecnico Marcello Simonetti, il quale avrebbe svolto, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, attività di prestanome per la conduzione tecnica della squadra Under 15 della società Casterverde Calcio ARL, a favore del sig. Marco Valerio, tesserato sprovvisto della necessaria abilitazione tecnica per tale categoria. Nel corso delle indagini, la Procura ha acquisito le distinte di gara della squadra Under 15 della società Casterverde Calcio ARL, dall'esame delle quali non ha rilevato i nominativi del tecnico Marcello Simonetti, né del dirigente Marco Valerio. La Procura, da informazioni assunte al C. R. Lazio, ha appurato che le violazioni in argomento riguardavano la squadra Under 16, per cui esaminava le liste di tale categoria.

Procedeva altresì, la Procura, ad ascoltare il calciatore Simone Colizzi, il dirigente Marco Valerio, il tecnico Marcello Simonetti ed il Presidente Maurizio Fiorini, tutti appartenenti alla società Casterverde Calcio ARL, nella stagione sportiva 2018/2019. Da tali audizioni non sono emerse circostanze che hanno potuto accertare che il tecnico abbia svolto attività di prestanome in favore del dirigente Valerio. In particolare, il calciatore Simone Colizzi, affermava di aver disputato tutte le partite e di non aver mai visto il suddetto dirigente in panchina, e che lo stesso non risultava essere iscritto nelle liste di gara di tutte le partite disputate. Dichiarava il calciatore che il tecnico della squadra Under 16 era il sig. Clemente Longo, sino al dicembre 2018, e sostituito dopo dal sig. Marcello Simonetti, circostanza poi confermata dal presidente Fiorini, dal dirigente Valerio nonché dallo stesso Simonetti, nelle rispettive audizioni dinanzi al Collaboratore della Procura Federale. La Procura ha accertato che il tecnico Longo, tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società Casterverde Calcio ARL, non si è tesserato per la stagione successiva per la suddetta società, nonostante sia stato iscritto nel foglio censimento con la qualifica "allenatore iscritto all'Albo". Per tale motivo la Procura ha inteso di procedere, con atto autonomo, al deferimento del sig. Longo, avanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, per aver svolto attività tecnica a favore della squadra Under 16 della società Casterverde Calcio ARL, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa. Premesso quanto sopra, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente all'epoca dei fatti della società Casterverde Calcio ARL, sig. Maurizio Fiorini, per le violazioni regolamentari a lui ascrivibili ed indicate in oggetto, per aver nella stagione sportiva 2018/2019 permesso e consentito al sig. Clemente Longo, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore della Under 16, privo di tesseramento per la predetta società. E' stata anche deferita la società SSDARL Casterverde Calcio ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. All'udienza del 28.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché il sig. Maurizio Fiorini in proprio e in qualità di socio della SSDARL Casterverde Calcio ARL. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Maurizio Fiorini fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione e la società Casterverde Calcio ARL con l'ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Il sig. Fiorini deduceva che il sig. Longo, socio della Casterverde Calcio ARL, non era un prestanome dell'allenatore e che il suo mancato tesseramento era stato una mera dimenticanza e che la società era stata indotta in errore dal fatto che, nella compilazione telematica delle distinte di gara, il suo nominativo era proposto dal sistema quando non avrebbe dovuto. Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Infatti, se da una parte vi è stato certamente un errore di sistema che ha consentito l'inserimento del nominativo del sig. Longo nelle distinte di gara, dall'altra vi è stata certamente un'omissione da parte della società, peraltro ammessa dai suoi dirigenti. Alla luce di tali considerazioni, tuttavia, la misura delle sanzioni deve essere quantificata in maniera più lieve rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili per i fatti loro ascritti e, pertanto, di sanzionare il sig. Maurizio Fiorini, Presidente della società SSDARL Casterverde Calcio ARL all'epoca dei fatti, con l'inibizione di mesi 1 (uno) e di comminare alla società SSDARL Casterverde Calcio ARL l'ammenda di Euro 100,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Esposito

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

34) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE FLOREA DANIEL FLORIN, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MONTALTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 E DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto "dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Florea Daniel Florin che, in occasione del tesseramento con la USD Montalto dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per un'altra Federazione Estera". Vista la comunicazione di conclusione delle indagini dell'8 aprile 2019, ritualmente notificata nello stesso giorno, e visto che non sono pervenute memorie difensive; rilevato, altresì, che sono stati acquisiti dalla Procura vari documenti costituenti fonti di prova, ed in particolare la revoca del tesseramento del calciatore in argomento, in data 11 ottobre 2018; dalla mail del 9 Ottobre 2018 della Federazione Calcio Rumena è risultato che il calciatore è stato tesserato con società rumene regolarmente ad essa affiliate; quanto sopra, in contrasto con la dichiarazione del calciatore che affermava il contrario; ritenuto, dalla Procura, che la dichiarazione in argomento è da considerarsi contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art.1 bis, comma 1 del C.G.S. e che, pertanto, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Florea Daniel Florin e la società USD Montalto, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'ex art. 4, comma 2 e 5, comma 2 del C.G.S.. All'udienza del 5.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Florea Daniel Florin fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione e la società USD Montalto con l'ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, la richiesta avanzata dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta dal calciatore, che ha dichiarato il falso, potendo minare quindi la regolarità dei campionati, mentre deve essere sanzionata in maniera più lieve la società, alla luce della condotta del calciatore da essa, anche, patita. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere entrambi i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare al calciatore Florea Daniel Florin la squalifica per mesi 6 (sei) ed alla società U.S.D. Montalto l'ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

35) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO TOZZI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VITERBO F.C., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO F.C., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ETRUSCAPODIMONTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “presunta doppia attività svolta dal tecnico Massimiliano Capocecera, allenatore di base, non tesserato per alcuna società, a favore della società ASD Etruscapodimonte, per la quale risulta tesserato come calciatore ed anche per la società ASD Viterbo FC”.

L'Associazione Italiana Allenatori, Sezione Regione Lazio, in data 18 dicembre 2018, inviava alla Procura Federale, e per conoscenza al Settore Tecnico, una nota in cui segnalava un possibile comportamento violativo della normativa federale da parte del sig. Massimiliano Capocecera, tecnico abilitato nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato quale calciatore per la società ASD Etruscapodimonte, partecipante al campionato di Terza Categoria del C. R. Lazio.

A seguito di ciò, nel corso dell'attività istruttoria, la Procura ha ascoltato diversi soggetti tesserati coinvolti nei fatti oggetto di indagine che, contribuivano con le loro dichiarazioni, a ritenere provata la condotta denunciata, ed in particolare:

n.2 calciatori della società Viterbo FC affermavano di non essere a conoscenza che il Capocecera collaborasse e/o allenasse qualche squadra della società Viterbo FC, nella corrente stagione; così anche Tonnicchi Mauro, allenatore tesserato per la società Viterbo FC, dichiarava di conoscerlo da circa due anni, ma allenandosi in campi diversi, e distanti tra loro, non aveva certezza che il Capocecera collaborasse o meno con la società, perché non aveva mai avuto rapporti personali con lui.

Il Presidente della società Viterbo FC, sig. Paolo Tozzi, anch'egli ascoltato, dichiarava che il Capocecera, avendo un figlio di 10 anni tesserato per la società Viterbo FC, collaborava con la società non come tecnico ma bensì con il ruolo di educatore per i ragazzi, insegnando loro comportamenti da tenere in campo e negli spogliatoi.

La Procura, a questo punto, interrogava n.3 calciatori della società Etruscapodimonte, i quali precisavano che gli allenamenti venivano condotti dal calciatore Capocecera, senza sapere se avesse o meno il patentino di allenatore, mentre il calciatore Fabio Melani dichiarava con certezza che il Capocecera fosse in possesso del relativo patentino.

Precisavano i tre calciatori di cui sopra, che la formazione della squadra e le disposizioni durante la partita venivano impartite dal sig. Roberto Fratini.

Veniva anche sentito il Capocecera, tesserato per la società Etruscapodimonte come calciatore, che dichiarava che l'allenatore della squadra era il citato Fratini. Per quanto riguarda la collaborazione con la squadra della categoria Allievi Provinciali della società Viterbo FC, dichiarava quanto sostenuto dal Presidente Tozzi, cioè che la teneva in quanto aveva un figlio che vi partecipava. In tale occasione, altresì, confermava di essere un tecnico abilitato iscritto nei ruoli tecnici del Settore Tecnico, e che non veniva mai indicato nelle liste di gara, né come calciatore, né come tecnico. Nella circostanza dichiarava di essere tesserato solamente con la società Etruscapodimonte.

Anche il Presidente della società Etruscapodimonte, sig. Filippo Ercolani, ascoltato in Procura, confermava che era il dirigente Fratini Roberto, coadiuvato da altri dirigenti che svolgeva la funzione di tecnico della squadra. Riguardo al Capocecera, dichiarava che era stato tesserato come calciatore, non sapendo se fosse o meno in possesso del patentino di allenatore, così come non era nemmeno a conoscenza se avesse ulteriori impegni con altre società.

Alla luce delle indagini svolte la Procura accertava che il sig. Massimiliano Capocecera, senza essersi preventivamente sospeso dall'Albo dei tecnici, si tesserava come calciatore per la società Etruscapodimonte, partecipante al Campionato di Terza Categoria ed ha contestualmente prestato attività di collaborazione tecnica, a favore della società Viterbo FC, senza averne titolo e, pertanto, la Procura per tali violazioni lo deferiva con atto autonomo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C..

Vista la comunicazione di conclusioni delle indagini, inviata ai soggetti in argomento, e regolarmente ricevuta dagli stessi, la Procura ha precisato che la memoria difensiva trasmessa in data 26 luglio 2019 dal sig. Paolo Tozzi, Presidente della società ASD Viterbo FC, non modifica le violazioni così come accertate e contestate; mentre nessuna attività difensiva veniva svolta dagli altri soggetti incolpati.

Considerato tutto ciò, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Paolo Tozzi, Presidente della società ASD Viterbo FC, per le violazioni delle norme regolamentari di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per aver consentito al sig. Massimiliano Capocecera di svolgere di fatto, nella stagione sportiva 2018/2019, l'attività di allenatore e/o di collaboratore tecnico a favore della propria società, in assenza di regolamento tesseramento.

Sono state anche deferite la società ASD Viterbo FC, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. nonché la società ASD Etruscapodimonte, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'ex art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte ascrivibili ai soggetti appartenenti al momento delle violazioni.

All'udienza del 5.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Paolo Tozzi fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione, la società ASD Viterbo FC con l'ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità oggettiva e la società ASD Etruscapodimonte con l'ammenda di € 400,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta imputabile al presidente Paolo Tozzi e alla società ASD Viterbo FC, mentre deve essere sanzionata in maniera più lieve la società ASD Etruscapodimonte, alla luce dello svolgersi dei fatti così come accertati dal Tribunale e rispondendo esclusivamente per responsabilità ex art. 4, comma 2 del C.G.S., ratione temporis applicabile.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per gli effetti, di irrogare al sig. Tozzi Paolo, Presidente della società A.S.D. Viterbo F.C., l'inibizione per mesi 6 (sei), alla società A.S.D. Viterbo F.C. l'ammenda di Euro 600,00 ed alla società A.S.D. Etruscapodimonte l'ammenda di Euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Calabria

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCO BANDINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'EX ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E 34, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEI CALCIATORI ALESSANDRO CAPOGROSSI E FLAVIO CONSORTI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. SIMONE MUNARETTO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S. FIUMICINO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'EX ART. 1 BIS DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELL'A.S.D. AURELIA ANTICA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A CARICO DELL'A.S. FIUMICINO 1926, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; visti gli atti dell'attività d'indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "attività di allenatore svolta dal sig. Luca Fatiga, allenatore giovani calciatori il quale, sebbene tesserato per la società SFF Atletico per la stagione 2018/19, presterebbe la propria collaborazione a favore delle società ASD Aurelia Antica e AS Fiumicino 1926.

La Procura, sulla base della segnalazione dell'AIAC Sezione Lazio del 23 gennaio 2019, pervenuta in procura in data 12 febbraio 2019, ha iniziato a svolgere le indagini del caso.

Ha acquisito la relazione svolta dal Collaboratore della Procura Federale e le audizioni dei vari soggetti sopra indicati avanti al predetto collaboratore.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli odierni deferiti e dagli stessi regolarmente ricevuta;

rilevato che il sig. Luca Fatiga ha convenuto, con la Procura Federale della F.I.G.C. l'applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S..

rilevato, altresì, che il sig. Antonio Consorti, genitore del minore Flavio Consorti ed il sig. Franco Bandini, Presidente della società ASD Aurelia Antica, hanno chiesto di essere ascoltati, ma dalla loro audizione non sono emersi elementi utili ai fini di un loro proscioglimento;

rilevato anche che, dalla memoria difensiva dell'AS Fiumicino 1926, a firma del Legale Rappresentante, sig. Simone Munaretto, non sono emersi elementi utili ai fini di un suo proscioglimento e che, invece, il sig. Alessandro Capogrossi non ha fatto pervenire memorie difensive e né ha chiesto di essere ascoltato;

ritenuto che dalla complessiva attività di indagine e dai documenti di cui sopra appaiono emergere i seguenti comportamenti:

il sig. Luca Fatiga, allenatore giovani calciatori iscritto all'Albo del Settore Tecnico, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, benché tesserato con la società SFF Atletico, ha svolto dapprima l'attività di tecnico con la predetta società e, successivamente, dal mese di dicembre 2018, dopo le proprie dimissioni dalla SFF Atletico, ha collaborato, seppur saltuariamente, anche a favore della società Aurelia Antica, per la quale non era tesserato.

Il sig. Franco Bandini, Presidente della società ASD Aurelia Antica, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Fatiga, allenatore giovani calciatori iscritto all'Albo, benché tesserato con la società SFF Atletico, di svolgere attività di collaborazione, anche se saltuaria, con la società Aurelia Antica, senza essere tesserato per la predetta società.

I sigg. Alessandro Capogrossi e Flavio Consorti, entrambi calciatori, e Simone Munaretto, Legale Rappresentante della società AS Fiumicino 1926, tutti convocati in Procura per essere ascoltati, non si presentavano senza fornire un giustificato motivo.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Franco Bandini, Presidente della società ASD Aurelia Antica, i sigg. Alessandro Capogrossi, Flavio Consorti e Simone Munaretto, Legale Rappresentante della società AS Fiumicino 1926, tutti per le violazioni delle norme regolamentari indicate in oggetto, nonché la società ASD Aurelia Antica, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. e la società AS Fiumicino 1926, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'ex art. 4, comma 2 del C.G.S..

All'udienza del 5.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché il sig. Franco Bandini, in proprio e nella qualità di Presidente della società Aurelia Antica; nessuno, invece, compariva per i restanti deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Franco Bandini fosse sanzionato con sei mesi di inibizione, il sig. Simone Munaretto con 3 mesi di inibizione, i sigg. Alessandro Capogrossi e Flavio Consorti con tre mesi di squalifica ciascuno, la società ASD Aurelia Antica con l'ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e la società AS Fiumicino 1926 con l'ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta. Il sig. Bandini deduceva che il sig. Fatiga era stato portato sul campo come preparatore atletico solo per un consiglio e forse una volta sul campo e che nulla sapevano del fatto che fosse tesserato con un'altra squadra e che il tutto era accaduto in buona fede. Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati, anche alla luce delle dichiarazioni parzialmente confessionarie del sig. Bandini, e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto alle condotte tenute dai deferiti e all'effettivo svolgersi dei fatti, a eccezione della posizione del sig. Munaretto, Presidente che ha omesso di presentarsi all'audizione dinanzi l'Organo inquirente, per il quale la sanzione è congrua, come la conseguente ammenda alla società Fiumicino 1926 a titolo di responsabilità diretta.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili per le violazioni rispettivamente loro ascritte e, per gli effetti, di sanzionare il sig. Bandini Franco, Presidente della società A.S.D. Aurelia Antica, con l'inibizione per mesi 3 (tre), il sig. Munaretto Simone, Presidente della società A.S. Fiumicino 1926, con l'inibizione per mesi 3 (tre), i calciatori Capogrossi Alessandro e Consorti Flavio con mesi 1 di squalifica ciascuno nonché le società A.S.D. Aurelia Antica e A.S. Fiumicino 1926 con l'ammenda di Euro 300,00 ciascuna.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 20 dicembre 2019

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli